

N. R.G. 8970/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
**SEZIONE LAVORO**

*Segue verbale di udienza del 05/02/2019*

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussine orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa tra

**ANTONIETTA** [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. COLONNA VITO

ricorrente

e

**POSTE ITALIANE S.P.A.** (C.F. 97103880585), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
resistente

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione

Premesso

La ricorrente, premesso che

- con sentenza 3/2014 del 9-1-2014 la Corte di Appello di Bari dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti il 3-10-2000, mansioni di portalelettere, e la intervenuta costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, condannando la convenuta alla riammissione in servizio con l'inquadramento già attribuito;
- con lettera in data 7-2-2014 Poste Italiane la invitava a presentarsi presso la Struttura Regionale Risorse Umane per le formalità necessarie al ripristino del rapporto, comunicando già che era stata riscontrata condizione di eccedenarietà presso il Comune di Cerignola ai sensi degli accordi 29-7-2004 e 30-9-2004;
- con successiva raccomandata del 14-3-2014 la resistente comunicava che, perdurando quella condizione, era stato collocata presso l'Ufficio Recapito CSD nel comune di Verolanuova (BS);
- con lettera del 9-5-2014 la ricorrente impugnava tale trasferimento, disposto in violazione dell'articolo 2103 c.c., degli artt. 38 e 39 CCNL del 14/4/2011, degli AA.SS. del 29-7-2004, 30-9-2004, 28-2-2013 e dell'obbligo di ripristino del rapporto nella sede originaria, disposto dalla sentenza citata, stante pure la disponibilità di posti nel Comune di Cerignola, ovvero nella Provincia di Foggia o, ancora, nella Regione Puglia; essendo pertanto il trasferimento privo di giustificazione, in termini di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, le quali,



in ogni caso, non erano state chiarite al momento della assegnazione della sede della provincia di Brescia. Trattandosi, in definitiva, di una determinazione di carattere punitivo e persecutorio, conseguita alla riammissione in servizio disposta dal giudice.

Concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto al reinserimento lavorativo presso l'ufficio Postale di Cerignola e previa dichiarazione di nullità, illegittimità o annullamento del trasferimento, ordinarsi a Poste Italiane S.p.A. l'immediato reimpiego presso l'ufficio in questione o in sede limitrofa al Comune di Cerignola, alla provincia, alla Regione, secondo criteri di prossimità territoriale.

La difesa di Poste Italiane deduceva che, fermo il ripristino del rapporto di lavoro, in ragione della indisponibilità (comunicata alle OO.SS. ai sensi dell'accordo sindacale del 29/7/2014) nella sede di Cerignola di posti di addetto al recapito, in linea con l'accordo sindacale in questione, aveva trasferito la ricorrente in considerazioni di quelle che erano le allora attuali esigenze di servizio e della possibilità di utilizzare la prestazione lavorativa; la ricorrente era stata pertanto convocata in data 13/3/2014 per la procedura di riammissione, espletata con modalità informatizzata; in quella sede, in applicazione degli accordi del 29/7/2004 e del 30/9/2004, era stata individuata la destinazione presso l'ufficio CSD di Verolanuova (BS). La ricorrente non aveva ratificato gli esiti della procedura in questione e pertanto era stata nuovamente convocata, per il giorno 14/3/2014, al fine di adottare il provvedimento di trasferimento ai sensi dell'articolo 38, co. 6 e 7, del C.C.N.L. del 14/4/2011. Nemmeno in tale occasione la ricorrente presentava e pertanto le veniva comunicato che, nella indisponibilità di posti presso il Comune di Cerignola (comune eccedentario ai sensi degli accordi del 29/7/2004 del 30/9/2004), considerate le possibilità di utilizzazione della prestazione lavorativa, veniva assegnata alla sede sopra indicata.

Alla data della sentenza (9/1/2014) e da quella di formale riammissione in servizio (13/3/2014) la condizione di eccedenza riguardava sia il Comune di Cerignola che tutta la provincia di Foggia, come da comunicazione inviata alle OO.SS. Ai sensi dei citati accordi collettivi tale condizione era da valutarsi secondo proporzione tra il numero di giorni di recapito e il numero dei portalettere ivi assegnati, risultante, alle date indicate, dai prospetti analitici che la resistente versava in atti.

Per tali ragioni alcuna in ottemperanza alla sentenza del giudice era configurabile nel caso concreto, trattandosi di normale e legittimo esercizio di un potere datoriale.

Con ordinanza in data 26-1-2016 erano ammessi i mezzi di prova testimoniale richiesti dalla parte resistente.

Venivano quindi escussi testimoni.

Di seguito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruzione probatoria, le parti erano invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica.

#### Osserva

L'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica che il reinserimento nell'attività lavorativa deve avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad un'altra unità produttiva: il mutamento della sede deve però essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, e, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro deve allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato.

Non si sottrae pertanto al controllo (come si assume sostanzialmente a pg. 5 della memoria di costituzione della convenuta) il caso del rapporto ripristinato presso la sede originaria (Cerignola) e subito seguito da un trasferimento.

Il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale, a norma dell'art. 2103 c.c., deve limitarsi all'accertamento della sussistenza delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" affermate dal datore di lavoro, di cui questi è tenuto a dimostrare la sussistenza, salvo che



risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., restando escluso che il controllo stesso possa essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 della Costituzione (cfr. tra le tante, Cass. n. 6117 del 22/03/2005; Cass. n. 11597 del 2003; Cass. n. 17786 del 2002; Cass. n. 11624 del 2002).

Tale procedura di verifica delle *ragioni* ha formato oggetto di specifiche previsioni contrattuali.

L'accordo del 27/9/2004 prevede(va) priorità di assegnazione verso *comuni* collocati in sequenza: a) nella medesima provincia; b) nella medesima regione; c) nelle regioni limitrofe; d) nelle altre regioni<sup>1</sup>.

Nel caso di specie le ragioni giustificative del trasferimento sarebbero scaturite dalle verifiche condotte mediante l'applicativo "WEB PERS" e dalla verificata assenza di posti disponibili *presso la sede originaria del contratto convertito* attesa la condizione di *eccedenzialità* del comune di Cerignola e di tutti quelli intermedi sino a quello di Verolanuova (BS), di fatto *sede più vicina a quella di Cerignola tra quelle disponibili*.

Non rileva che la parte ricorrente fosse stata applicata- in esecuzione del contratto a termine- nel comune di Cerignola *14 anni prima*.

La verifica va (andava) infatti effettuata all'atto della *riammissione*.

La parte datoriale ha pertanto effettuato il trasferimento sulla base della dedotta impossibilità di impiego del lavoratore, in relazione alla condizione di "eccedenzialità", richiamando gli accordi del 29-7-2004 (doc. 12) e del 30-9-2004 (doc. 13).

La citata condizione è definita dall'**accordo del 29-7-2004**: "al fine di garantire la copertura del servizio di recapito" ed una equilibrata distribuzione di risorse sul territorio nazionale, "...le esigenze di carattere strutturale pari ad una **copertura minima del 106% ed una massima del 109%**", stabilendo che tale copertura fosse mantenuta attraverso "azioni di riequilibrio territoriale", o in via secondaria con "l'immissione di personale non flessibile" (art. 1). In relazione poi agli "effetti delle riammissioni in servizio di personale già assunto a tempo determinato", è stato previsto che "1) le risorse riammesse in servizio con provvedimento giudiziale verranno inserite nella struttura presso la quale la parte ricorrente ha lavorato in esecuzione del contratto a termine oggetto del provvedimento. 2) L'azienda verificherà **al momento della riammissione** se tale struttura risulti nell'elenco di quelle eccedentarie sulla base dei criteri condivisi tra le parti e sotto riportati. 3) In particolare, in relazione al punto precedente, le Parti si danno atto che **risultano eccedentarie le strutture di recapito (Uffici di recapito ed Uffici Postali con servizio di recapito) ubicate nei comuni ove la percentuale di personale stabile operante sulle zone di recapito sia superiore al 109%**. L'azienda fornirà alle OO.SS. Nazionali e Regionali l'elenco di tali comuni aggiornato con cadenza mensile. 4) Qualora la risorsa risulti riammessa in servizio in uno dei Comuni di cui al punto precedente, l'Azienda procederà al trasferimento della stessa in altre strutture ubicate in Comuni non presenti nell'elenco. In tal senso verrà data priorità di assegnazione verso Comuni collocati in sequenza: **a) nella medesima provincia; b) nella medesima regione; c) nelle regioni limitrofe; d) nelle altre regioni.**"

Se quindi, in base alla disciplina collettiva richiamata, il trasferimento del lavoratore riammesso in servizio in esecuzione di provvedimento giudiziale risulta in astratto giustificato qualora la struttura di recapito in cui aveva lavorato in forza del contratto a termine oggetto della sentenza sia qualificata come "eccedentaria", in quanto avente alla dipendenze personale "stabile" in misura superiore al 109%, deve tuttavia osservarsi che, nella fattispecie in esame, la parte convenuta (v. in particolare pg. 8 della memoria di costituzione) non ha adeguatamente dimostrato l'esistenza della pure affermata situazione del Comune di Cerignola, ovvero *della provincia di Foggia, oltre a quella di tutte le provincie pugliesi e nelle regioni limitrofe della Basilicata e del Molise* (non pure della Campania: *n.d.r.*) .....limitandosi

<sup>1</sup> La disposizione risulta superata- ma qui non rileva- dall'accordo del 14 febbraio 2014 che prevede, per il dichiarato fine del *riequilibrio delle risorse* sul territorio nazionale, l'inserimento nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto.



alla enunciazione del dato relativo alla Provincia di Brescia al marzo 2014 (ove a fronte di un fabbisogno di portalettere in ragione di 725,5 unità, si aveva presenza di 688,3 *portalettere applicati*. In ogni caso senza tuttavia nulla dedurre sulle *d) altre regioni*, collocate in posizione intermedia tra il Molise e la Lombardia.

La produzione di parte convenuta (doc. 9) indica, per il comune di Cerignola, una percentuale di copertura al 9-1-2014 del 113,07% e, al 13 marzo 2014, del 127,1%.

Gli ulteriori dati relativi alle percentuali di copertura sono presenti solo con riferimento al dato *provinciale*<sup>2</sup>(doc. 7: Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza; doc. 8: Campobasso, Isernia; doc. 9: Bari, BAT, Foggia); anche qui con riferimento alle date sopra citate.

Nello specifico la Società resistente non ha dimostrato la effettiva ricorrenza del requisito in esame, con riferimento al Comune di Cerignola ed agli altri comuni vicini.

La prova testimoniale assunta in corso di causa ha solo dimostrato che le verifiche effettuate all'atto della riammissione utilizzarono l'applicativo aziendale "WEB PERS" *che*- come riferito dal teste ■■■■■

■■■■■ *elabora a livello nazionale l'organico*; il teste precisava che nella fase in questione all'applicativo viene indicato *il Comune di assegnazione indicato in sentenza* e che *il sistema informatico a quel punto rileva se in quel comune ci sono posti disponibili* (disponibilità tuttavia non sovrapponibile alla *eccedenzialità*, come detto portato della maggiore percentuale contrattuale collettiva); in caso contrario individuando l'elenco dei comuni disponibili. Il ■■■■■

■■■■■ non ha saputo dire se quello di Verolanuova fosse *il più vicino di quelli disponibili*. Lo stesso informatore, con riferimento ai *prospetti allegati ai nn. 7, 8, 9, 10*, riferiva che gli stessi venivano formati con l'uso di dati *da lui personalmente inseriti ovvero dal Responsabile delle Risorse Umane della R.A.M. 2 e 3 di Taranto e Pescara*.

Il teste, tuttavia, non ha chiarito quali specifici dati siano stati inseriti nel sistema, per essere qui elaborati ai fini di interesse.

In sostanza il ragionamento del teste finisce per essere una sorta di circolo vizioso, che prende per vero il dato da dimostrare, senza tuttavia avere presente il *dato che dimostra* (così ad esempio le piante organiche dei vari uffici secondo la sequenza **a) nella medesima provincia; b) nella medesima regione; c) nelle regioni limitrofe; d) nelle altre regioni** che, si ribadisce, è pur sempre riferita ai **comuni (ivi ricompresi)**.

La teste ■■■■■, all'epoca responsabile della Funzione Gestione del Personale dell'Area SUD 1 (Puglia, Basilicata, Molise<sup>3</sup>) riferiva di essersi occupata- insieme alla collega ■■■■■ della procedura di riammissione in servizio della odierna ricorrente e (confermando il capo di prova nr. 8) di avere rilevato la condizione di eccedenzialità di Cerignola (*...come risulta dalla comunicazione che si produce, inviata alle OO.SS. con cadenza trimestrale...*); aggiungeva che *i documenti dai quali emerge l'eccedenzialità sono quelli indicati sub 7, 8, 9, 10, 11* (chiaro il riferimento all'indice del fascicolo di parte resistente) e che *i dati indicati nei prospetti...provengono dal sistema SAP di Poste Italiane dal quale risultano i dipendenti in servizio*; su tale base (*...per quanto detto...*) la teste confermava *l'eccedenzialità della copertura degli uffici Pugliesi e delle regioni dell'Area SUD 1, ossia Puglia, Basilicata e Molise*.

<sup>2</sup> Si badi che il riferimento deve essere sempre ai *Comuni* collocati in sequenza: **a) nella medesima provincia; b) nella medesima regione; c) nelle regioni limitrofe; d) nelle altre regioni.**"; detto in altri termini il dato *provinciale* indicato nei prospetti non pare soddisfacente, perché la situazione- per il disposto contrattuale- individua le regioni solo ed esclusivamente per i comuni che vi sono compresi; sicché il dato aggregato non pare idoneo alla dimostrazione della eccedenzialità-

<sup>3</sup> Anche qui si osserva che la teste ha conoscenza di un'area geografica che non comprende la Campania o, meglio, i Comuni ivi ubicati.



Anche per la testimonianza della Biagini si rileva che la stessa ha semplicemente valorizzato il dato restituito dal sistema, senza specifica considerazione di quelli ivi inseriti per essere oggetto di elaborazione.

Analogo contenuto e analoghe considerazioni quanto alle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste [REDACTED] all'epoca dei fatti preposta alla Gestione del Personale PCL.

Il datore di lavoro non può pretendere si dimostrarne, con atto di propria esclusiva provenienza, la esigenza tecnico-produttiva e, nel caso di specie, la condizione di eccedenarietà del Comune di *naturale riassegnazione* e di quelli ad esso vicini, anche ubicate nelle province e nelle regioni via via più distanti sino- come nel caso di specie- alla Provincia di Brescia.

Non vi è in tal modo alcuna concreta possibilità di verifica della fedeltà del dato alla situazione del personale al momento della riammissione.

In definitiva la prova testimoniale- seppure assunta con soggetti qualificati- non ha superato la genericità del dato rilevabile nei prospetti prodotti dalla parte resistente.

Né a diversa conclusione per l'essere la condizione di eccedenarietà indicata nelle comunicazioni indirizzate alle OO.SS:

La domanda va pertanto accolta.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da [REDACTED] ANTONIETTA così dispone:

- accoglie la domanda;
- dichiara l'illegittimità del trasferimento della ricorrente e condanna la convenuta Poste Italiane S.p.A. ad assegnare la ricorrente all'Ufficio Postale sito nel Comune di Cerignola;
- condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.

E' data lettura del dispositivo; motivi contestuali; con deposito in Cancelleria del presente provvedimento in modalità telematica.

Foggia, 5 febbraio 2019

Il Giudice  
dott. Severino Antonucci

